

**ATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI  
ELETTRODOTTO PER LINEA ELETTRICA INTERRATA**

Tra **e-distribuzione S.P.A.**", Società con Unico Socio Enel Italia S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, capitale sociale di Euro 2.600.000.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma n. REA RM-922436, **Codice Fiscale 05779711000**, **società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009** nel seguito denominata "e-distribuzione", rappresentata nel presente atto dal Signor GHIDELLI Ruben, nato a Treviglio (BG) il 30/03/1990, domiciliato per la carica in Beinasco (TO) via Rondò Bernardo n.25, in forza di procura rilasciata da notaio Nicola Atlante il 17/01/2022, rep. 64728, racc. 33582, registrata a Roma, il 17/01/2022 al N. 396, serie 1/T, e il COMUNE DI ANZOLA, con sede ..... , codice fiscale ....., P.IVA ....., rappresentato nel presente atto da ..... nella qualità di ....., per sé e per i suoi aventi causa, nel seguito denominato "Parte Concedente", si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: La Parte Concedente si obbliga a costituire a favore di e-distribuzione, sugli immobili descritti, la servitù relativa all'elettrodotto N. **42365 MIGIANDONE** a 15 kV in cavo interrato del cui tracciato dichiara di aver preso conoscenza come da planimetria allegata.

L'elettrodotto interrato posto, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, ad una profondità di circa m 1.00, sarà costituito da n. 1 cavo sotterraneo posato in un unico scavo e un tubo ulteriore disponibile.

I fondi sui quali verrà costituita la servitù sopra specificata, hanno le caratteristiche riportate nella seguente tabella.

| DATI CATASTALI |        |            |            |            | Coltura accertata | AREE SOGGETTE A SERVITU' |                        |               |               |                        |
|----------------|--------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Comune         | Foglio | Particella | C. Terreni | Fabbricati |                   | SOSTEGNI                 |                        | PERCORRENZE   |               |                        |
|                |        |            |            |            |                   | N.                       | Area (m <sup>2</sup> ) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | Area (m <sup>2</sup> ) |
| ANZOLA         | 9      | 49         | x          |            | prato             |                          |                        | 113           | 3             | 339                    |
|                |        | 61         | x          |            |                   |                          |                        | 2             | 3             | 6                      |

ART. 2: La servitù di cui al presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici n. 1775/1933.

ART. 3: La servitù di cui al presente atto conferisce a e-distribuzione la facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla messa in opera, all'esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori. A tale scopo la parte concedente garantisce il diritto di passo pedonale e carraio con qualsiasi mezzo e senza limitazioni di orario, sulle strade esistenti;
- collocare, mantenere ed esercire l'elettrodotto indicato nel precedente art. 1;
- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto indicato nel precedente art. 1, nonché di apporre eventuali cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto;
- modificare la tensione dell'elettrodotto ed il numero di conduttori, salvo la corresponsione di un'ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio.

ART. 4: La Parte Concedente si obbliga:

- a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto sotterraneo;
- a non piantare alberi di alto fusto a meno di metri **2** ed a non erigere manufatti di qualunque genere a meno di **2** metri dalla zona asservita;
- a non collocare o far collocare condutture interrato nella zona asservita senza previa intesa con e-distribuzione.

ART. 5: Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione.

ART. 6: I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di studio e la fase di costruzione dell'elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente al termine di ogni fase.

Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto stesso.

e-distribuzione si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

ART. 7: Quale indennità per la costituenda servitù, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, e-distribuzione si impegna a corrispondere alla Parte Concedente, con bonifico su C.C. IBAN ..... contestualmente alla stipula dell'atto definitivo presso il Notaio incaricato, la somma di € 230,00 (Euro duecentotrenta/00) che la Parte Concedente stessa con la firma del presente atto preliminare dichiara di accettare.

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 8: La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità dei fondi e che sugli stessi non gravano diritti incompatibili con la costituenda servitù.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce e-distribuzione per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sui fondi o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa.

ART. 9: La Parte Concedente si obbliga ad intervenire, a richiesta di e-distribuzione, presso lo studio del Notaio incaricato alla stipulazione dell'atto definitivo nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i relativi patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo.

ART. 10: Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto e a quello definitivo saranno a carico di e-distribuzione.

ART. 11: Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti faranno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 12: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di **TORINO**.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li, .....

.....

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 2 (inamovibilità della servitù) e 12 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

.....